

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 576/91 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1991

relativo all'apertura di una vendita intermittente di semi di girasole detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (**), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/89 (**), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967, che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (**), dispone che la vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3418/82 stabilisce le procedure e le condizioni della vendita di semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento; che in base alle disposizioni dell'articolo 4 può essere decisa una vendita intermittente in conformità agli articoli da 5 a 9;

considerando che nell'attuale situazione di mercato è opportuno indire una vendita intermittente di 11 370 t di

semi di girasole detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo effettua, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 3418/82, una vendita intermittente di 11 370 t di semi di girasole.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 21 marzo 1991.
2. Il termine di presentazione per l'ultima gara parziale scade il 12 aprile 1991.
3. Nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento saranno precisati i luoghi di deposito.
4. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento SENPA, Beneficencia, 8, E-28004 Madrid (tel. 347 65 00; telex 23427 SENPA E; telefax 521 98 32).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(**) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(*) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.

(**) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 17.

(*) GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.

(**) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.